CITTÀ
DI ANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE IMPIANTI CARBURANTI

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1
(Oggetto)

1)- Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 35 del 4 dicembre 2012, dalla Legge Regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 e dal Regolamento Regionale n. 2 del 10.1.2006, nelle misure in cui risultano compatibili con la legge 133/2008, art. 83bis, comma 17, concernenti la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
2)- Il S.U.A.P. è competente alla procedura del rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli finalizzati all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle vigenti leggi.

Art. 2
(Definizioni)

1)- Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento si intendono per:

a) **carburanti**: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

b) **distributore**: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:

- una o più pompe o altro sistema di adduzione;

- uno o più contatori o misuratori;

- una o più pistole o valvole di intercettazione;

- le tubazioni che li connettono;

c) **impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione**: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria;

d) **self-service pre-pagamento:** il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

Approvato con delibera consiliare
nr. 9 del 25 marzo 2013

e) **self-service post-pagamento:** il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

f) **accettatore di carta di credito**: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
g) **impianto ad uso privato**: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;
h) **superficie totale (ST)**: l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;
i) **superficie coperta (SC)**: la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
l) **indice di copertura:** il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori, e dei volumi tecnici strettamente necessari a contenere impianti tecnologici;
m) **altezza massima:** la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

Art. 3
(Classificazione degli impianti)

1)- Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

a) **impianto generico con attività non oil**: impianto costituito:
da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, nonchè da apparecchiature self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;
dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, di cui all'art. 10 comma 2;
da locali destinati agli addetti;

b) **impianto generico senza attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale avente superficie massima di mq. 50, destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre - pagamento che post - pagamento;

c)- **impianto senza gestore**: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante, con relativi serbatoi ed eventuale pensilina; possono prevedere una volumetria non superiore a mc. 30.

2)- I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.

3)- Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia a), sprovvisti di servizi igienico-sanitari, anche per gli utenti diversamente abili, devono essere adeguati al precedente comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO II

INCOMPATIBILITA', ACCESSI ED INSEGNA

Art. 4
(Incompatibilità ed esclusioni)

1)- Ricadono nella fattispecie di incompatibilità:

a)- gli impianti situati in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;
b)- gli impianti aventi le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e.s.m.i. ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; e.s.m.i.
c)- gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
d)- gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri;
e)- gli impianti siti in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intrecci di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari;
f)- gli impianti posti a distanza inferiore a quelle previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento da dossi, curve ed incroci, sia per quelli ubicati all'interno che quelli ubicati all'esterno del centro abitato, fatto salvo quanto previsto al punto h);
g)- gli impianti ubicati fuori del centro abitato posti su strade comunali ad una distanza inferiore a mt. 100 dall'intersezione stradale più vicina;
h)- gli impianti ubicati sotto la canalizzazione semaforica.

2)- Tutte le attrezzature costituenti l'impianto vero e proprio nonché quelle strettamente necessarie al funzionamento dello stesso e quelle di carattere pertinenziale, devono essere poste all'esterno della sede stradale in modo che il rifornimento avvenga senza impegnare la sede stradale ed in maniera tale che l'entrata e l'uscita dei veicoli dall'area d'insediamento avvenga senza interferire negativamente con i flussi di traffico.

Art. 5:
(Accessi)

1)- Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.. S. e artt. 46 e 61 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1994), gli impianti stradali di distribuzione carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per passi carrabili.
2)- Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione carburanti fuori dell'ambito urbano, su strade di tipo B, C, E come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.
3)- Il piazzale deve essere sempre separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico larga da mt. 0,50 a 1,50, delimitata da un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano

della banchina stradale, deve essere compresa tra i 20 e 30 cm. Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio del permesso per costruire e/o autorizzazione.

4)- Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,50 dal ciglio della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e, in ogni caso, al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

5)- Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro, eccedente l'altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

6)- In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima , così come definito geometricamente dalla specifica normativa vigente (art. 16 N.C.d.S.).

7)- Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.

In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, fermo restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati) in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede attraverso:

- preferibilmente il mantenimento in quota del marciapiede stesso con posa di profili di carriera e larghezza invariata dei marciapiede;
- accessi tramite rampe e cordonate interrate a filo quota stradale a delimitare il percorso pedonale.

8)- Dev'essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per es. in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

9)- Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tute le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

10)- La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti.

11)- E' vietato che un impianto stradale di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade. La prescrizione di cui al precedente comma può essere ignorato solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa.

12)- Gli accessi all'impianto di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche tecniche specifiche di cui ai punti successivi:

Impianti ubicati all'interno dei centri abitati

a)- Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:
fronte strada da mt. 20 (venti) a mt. 30 (trenta) con accessi da mt. 7,50 (sette e cinquanta) a mt. 10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale da mt. 5 (cinque), tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie;

b)- Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
fronte strada di mt. 60 (sessanta) con accessi di mt. 15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale di mt. 30 (trenta).

Impianti ubicati fuori dai centri abitati

a)- Compatibilmente con le caratteristiche geometriche viabilistiche della strada può essere consentito il rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:
fronte strada da mt. 25 (venticinque) a mt. 30 (trenta) con accessi da mt. 7,50 (sette e cinquanta) a mt. 10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale da mt. 10 (dieci).

b)- Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
fronte strada da mt. 60 (sessanta) con accessi da mt. 15 (quindi) e aiuola spartitraffico centrale da mt. 30 (trenta);

c)- Strade extraurbane:
fronte strada da mt. 60 (sessanta) con accessi da mt. 15 (quindi) e aiuola spartitraffico centrale da mt. 30 (trenta) e due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non interiore a mt. 60 (sessanta) per l'accesso e mt. 75 (settantacinque) per l'uscita dall'area dell'impianto.

13)- In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.

14)- Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

15)- La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a mt. 100 (cento) fra gli estremi degli accessi più vicini.

16)- Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt. 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt. 3 (tre) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci).

Art. 6
(Segnaletica e insegne)

1)- All'interno dell'area d'impianto devono essere predisposte e sempre ben evidenziate le corsie di accesso alle colonnine ed agli altri servizi esistenti e le aree destinate a parcheggio.

2)- Tutti gli impianti dovranno essere dotati di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, come previsto dal Nuovo Codice della Strada.
Detta segnaletica deve, in particolare, indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita impedendo le manovre di svolta a sinistra, ed i percorsi pedonali.

3)- La ditta concessionaria dell'impianto ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna anche luminosa ed il nominativo della società alle seguenti condizioni:

a)- le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensioni massima di mq. 10;
b)- le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 3,00 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
c)- le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
d)- dev'essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riproducente il marchio di fabbrica e la ragione sociale;
e)- le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 dal margine della carreggiata;
f)- l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente e non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati soprattutto se posti in prossimità di impianti semaforici o intersezione;
g)- l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo;
h)- l'insegna deve rispettare una distanza minima dai segnali verticali stradali che, comunque, non può essere inferiore a mt. 20 lineari.

4)- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Dec. Leg.vo n. 507/1993.
L'amministrazione può disporre, altresì, la rimozione dell'insegna nel rispetto delle norme vigenti.

CAPO III
LOCALIZZAZIONE E INDICI

ART. 7
(Presupposti per il rilascio del Provvedimento Autorizzativi Unico e zone omogenee)

1)- Il Provvedimento Autorizzativi Unico (PAU) è subordinato esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente così come adeguato dal presente Regolamento, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela del patrimonio culturale e naturale ed alle prescrizioni di prevenzione incendi.

2)- Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. 2 aprile 1986, n.1444, il territorio comunale è ripartito, in via esclusiva, in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C);

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

ART. 8
(Localizzazione di nuovi impianti)

1)- La localizzazione degli impianti di carburanti previsti nel presente Regolamento costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del Piano Regolatore Generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, così come previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 32/1998 come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 346/1999 e dall'art. 12, comma 3, del Regolamento Regionale n. 2/2006.

2)- Nella zona 1 è consentito localizzare esclusivamente impianti per l'alimentazione di veicoli elettrici.

3)- Nella zona 2 e nelle zone omogenee D è consentito localizzare nuovi impianti.

4)- Nella zone omogenee F, fatta eccezione per le aree assoggettate a vincoli di inedificabilità derivanti da disposizioni di legge e/o normative, è consentito localizzare nuovi impianti con le seguenti limitazioni:

a) nelle zone F1, F5 ed F12 in ragione del loro rilevante interesse pubblico, non è consentita l'installazione di nuovi impianti;
b) nelle zone F3 non è consentita l'installazione di nuovi impianti nelle aree ove è prevista la realizzazione della nuova area attrezzata di via Bisceglie di cui al progetto preliminare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 dell'8 luglio 2010 e della stazione ferroviaria "Andria Sud" e le relative infrastrutture approvata ai fini urbanistici con deliberazione del consiglio Comunale n. 66 del 26/09/2011 ed eventuali successive varianti;
c) nelle zone F7 è consentita esclusivamente l'installazione di impianti generici senza attività non oil;

5)- Nella zona 4 è consentito localizzare nuovi impianti fatta eccezione di quanto stabilito dal successivo punto 6.

6)- Nell'ambito territoriale esteso B previsto dal vigente PUTT/p approvato con D.G.R. 15/12/2000 n. 1748 e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico diretto di cui alla legge 29/6/1939, n. 1497 impresso con D.M. 18/11/1968, è consentita esclusivamente l'installazione di impianti generici senza attività non oil, opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo. Restano comunque escluse e, pertanto, è fatto divieto assoluto di installazione di impianti carburanti di qualsiasi tipo nelle aree comprese nell'ambito del Parco dell'Alta Murgia, istituito con D.P.R. 10/03/2004, nelle zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZpS (Zone di Protezione Speciale) del territorio comunale e nelle aree comprese nei tronchi armentizi di tipo A e B del Piano Comunale dei Tratturi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 02/05/2011.

7)- In tutte le zone e sottozone è consentito l'intervento edilizio diretto senza la necessità di un piano urbanistico esecutivo di secondo livello (piano particolareggiato o piano di lottizzazione); ai fini del pagamento del contributo di costruzione dovuto ai sensi del D.P.R. n. 380/2011 e s.m.e i., tali impianti sono considerati "attività commerciali".

8)- Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture relative ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal nuovo codice della strada.

9)- All'interno delle fasce di rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione dei carburanti e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli utenti diversamente abili, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere esercitate anche attività accessorie.

10)- Il Comune può riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede, previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati. I criteri devono prevedere che a parità di offerta i titolari di impianti dichiarati incompatibili ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2006, abbiano priorità per l'assegnazione.

ART. 9
(Indici di edificabilità)

1)- La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici strettamente necessari a contenere i soli impianti di pertinenza dell'attività, non devono essere considerati volumi edificabili e superfici coperte. Le dimensioni delle strutture e degli edifici dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

a) Impianto generico con attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di intervento. Per tutte le tipologie di zone l'altezza massima dei manufatti fuori terra non potrà essere superiore a mt. 5. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq ed un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'estensione del lotto; in ogni caso, in zona E la superficie coperta non può superare i mq. 350.

b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di intervento. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,3 mc./mq ed un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'estensione del lotto, con una superficie coperta non superiore a mq. 50.

c) Impianto senza gestore: tali strutture possono prevedere una volumetria non superiore a 30 mc.;

2)- Al di sotto dei locali e/o fabbricati fuori terra sono ammessi piani interrati aventi superficie complessiva non superiore al 100% della relativa S.C. (Superficie Coperta), non rientranti nel computo dei volumi ammissibili se destinati a deposito e/o parcheggi.

3)- Qualora l'area in cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

4)- Il limite massimo dell'area dell'impianto in ogni zona omogenea, anche ai fini dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità, non deve essere superiore a mq 15.000.

5)- Nelle zone F ove non è prescritto dal vigente PRG un espresso indice di fabbricabilità si applica il seguente parametro:
a) Impianto generico con attività non oil: indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,4 mc/mq;
b) Impianto generico senza attività non oil: indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,3 mc/mq.

6)- Una superficie non inferiore al 10% del lotto interessato dall'impianto deve essere attrezzata a verde da realizzarsi nel rispetto del vigente Regolamento Comunale del verde pubblico e privato e da distribuirsi sull'intero lotto.

CAPO IV
PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Art. 10
(Tipologie nuovi impianti e Attività accessorie e servizi integrativi all'impianto di distribuzione carburanti)

1)- Tutti i nuovi impianti devono essere dotati dei prodotti benzina, gasolio e di un prodotto eco-compatibile gpl o metano, nonché del servizio self-service pre-pagamento (apparecchiatura obbligatoria anche per gli impianti esistenti), assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui al successivo art. 21 e devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme statali e regionali vigenti.

2)- Oltre alle dotazioni minime elencate al precedente comma 1, i nuovi impianti con attività non oil, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati degli altri carburanti in commercio: idrogeno, miscele di metano-idrogeno, biocarburanti, altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e ogni altro sistema di alimentazione (colonnine per veicoli elettrici).
I nuovi impianti nonché quelli esistenti ristrutturati, possono, inoltre, essere dotati, di locali per lo svolgimento delle attività accessorie di cui alla seguente elencazione, da ritenersi tassativa:

a)- attività di supporto quali: vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a mq. 250, così come definita per gli esercizi di vicinato dalla legge regionale n. 11/2003; somministrazione di alimenti e bevande, vendita non esclusiva della stampa quotidiana e periodica; vendita di tabacchi; lotterie ed attività similari.
Tutte le predette attività non oil, ad esclusione delle rivendite di tabacchi, sono consentite in deroga alle norme di settore.

b)- servizi integrativi all'automobile o all'automobilista quali:
officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aut parking, area di sosta per camper, motel, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.

3)- Le attività accessorie ed i servizi integrativi non oil previsti dal precedente comma, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti, possono essere cedute a terzi autonomamente e le relative autorizzazioni perdono la loro efficacia e cessano a tutti gli effetti di legge qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo; l'area di insediamento dell'impianto non può essere oggetto di frazionamento immobiliare ed i relativi volumi realizzati, ove non compatibili rispetto alla destinazione urbanistica dell'area, dovranno essere demoliti a cura e spese del proprietario dell'area stessa.

CAPO V
PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 11
(Provvedimento Autorizzativi Unico per nuovi impianti)

1)- La domanda di rilascio del provvedimento autorizzativi unico (PAU) redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP.

Essa deve contenere:

a) Le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
b) La località in cui si intende installare l'impianto;
c) Una dettagliata composizione del nuovo impianto.

2) Alla domanda deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a)- Perizia giurata redatta da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alla tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale vigenti e al rispetto delle distanze;

b) Atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica si deve altresì allegare attestazione del comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;

c) Disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

d) Stralcio di mappa della zona interessata all'impianto;

e) Stralcio di mappa dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;

f)- almeno due sezioni stradali in scala non inferiore ad 1/100;

g)- adeguata documentazione fotografica sottoscritta dal progettista riportante lo stato dei luoghi oggetto d'intervento.

L'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzativi Unico deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del parere dei Vigili del Fuco, dell'ASL competente, dell'Ufficio delle Dogane e degli eventuali altri Enti, nonché per il rilascio del titolo edilizio.-

3) Nel caso il comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa.
Tale richiesta sospende il termine di giorni 90 dalla presentazione dell'istanza per la conclusione del procedimento.
Tale termine inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale.
In caso di mancata integrazione il comune decide in base alla documentazione agli atti.

4) Il SUAP ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede:

a) Verificare la conformità della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

b)- Acquisire i pareri dei Settori comunali interessati dal procedimento, in particolare quello del Servizio Traffico e Viabilità, dello Sportello Unico Edilizia, dell'Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica e quanti altri dovessero essere ritenuti di volta in volta necessari.;

c) Acquisire i pareri: dell'ASL, dell'Ufficio delle Dogane, del Comando Prov.le VV.F, dell'ANAS o dell'Amministrazione Provinciale qualora l'ubicazione interessi tali Enti.

Tutti i citati pareri possono essere acquisiti sia singolarmente dai citati Uffici o Enti sia mediante specifica indizione di conferenza di servizi.

5)- Lo Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) trasmetterà al SUAP, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione e previo pagamento del contributo di costruzione e dei diritti dovuti come per legge dal soggetto richiedente, l'atto endoprocedimentale interno finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico (PAU).

6)- Prima del rilascio del Provvedimento Autorizzativi Unico il richiedente dovrà trasmettere la documentazione rilasciata dalla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani attestante l'avvenuta trascrizione sulle particelle catastali interessate dall'impianto dell'atto d'obbligo relativo alle attività integrative ed ai servizi da realizzarsi nell'impianto e del formale impegno alla demolizione nell'ipotesi di cui al precedente art. 10 comma 3, ultimo periodo.-

7)- Il provvedimento autorizzativi unico (PAU), unico atto rilasciato dal Comune per l'installazione ed esercizio di un nuovo impianto, deve obbligatoriamente riportare:

a)- di aver accertato positivamente il rispetto degli indici stabiliti dal precedente art. 9;
b)- la dichiarazione che le attività commerciali integrative ad esercitarsi nell'impianto sono strettamente connesse allo stesso, possono essere cedute a terzi autonomamente e perdono la loro efficacia e cessano a tutti gli effetti di legge qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.

8)- Tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale dovranno essere sottoposti a verifica quindicennale, decorrenti dal rilascio del PAU o dalla precedente verifica, al fine di accertare la permanenza dell'idoneità tecnica degli stessi anche ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

Art. 12
(Modifiche, Potenziamenti e Ristrutturazione)

1) Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione del numero di colonnine;

b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;

c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;

d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;

e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;

g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

h) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

2)- Le modifiche devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, e sono soggette alla presentazione al Comune della SCIA prescritta dalla legge n. 122/2010.

5)- La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco (VV.F.), all'Ufficio delle Dogane.-

6)- Per gli interventi non soggetti al rilascio del permesso di costruire e non assoggettati a collaudo, ad ultimazione dei lavori il proponente presenta al Comune un'analitica certificazione, redatta da tecnico abilitato, dalla quale risulti che le modifiche sono state realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali.

Art. 13
(Impianti ad uso privato)

1)- **L'installazione di contenitori – distributori rimovibili a uso privato** per liquidi di categoria "C" di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 19.3.1990 (norme per il rifornimento di carburanti a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri), e 12 settembre 2003 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc., in contenitori – distributori rinnovabili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto) nel rispetto del Decreto del presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122), inerenti il rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto è consentita previa comunicazione al Comune.
L'utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.

2)- **L'installazione e l'esercizio di impianti fissi di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato sono autorizzati** esclusivamente per il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di proprietà di imprese produttive o di servizi, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili nel rispetto delle norme vigenti.

3)- La domanda di autorizzazione, per gli impianti di cui al comma 2, è presentata al SUAP con le modalità previste al comma 1, lett. a), b) e c) e al comma 2, lett. b) e c), del precedente art. 11.

4)- L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni:

a) sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto ad uso privato in relazione all'attività e produttività dell'impresa;

b) ad esclusione delle automotrici ferroviarie, il parco degli automezzi di proprietà verificato dai libretti di circolazione, o in uso esclusivo della Ditta richiedente, non deve essere inferiore a 12 unità, con esclusione delle autovetture.

5)- L'autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto ad uso privato deve espressamente contenere le seguenti prescrizioni:

a) L'obbligo dell'aggiornamento triennale dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;

b) Il divieto di cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;

c) L'avvertenza che in caso di inosservanza dei punti a) e b) l'autorizzazione è revocata, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della legge regionale n. 23/2004 e dall' art. 28 del presente regolamento.

6)- Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

Art. 14
(Prelievo e trasporto carburanti in recipienti - contenitori)

1)- Gli operatori economici e gli altri eventuali utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro debbono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.

2)- L'autorizzazione è rilasciata, su istanza degli interessati, dal SUAP, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.

3)- I gestori degli impianti possono rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

CAPO VI

SOSPENSIONE, DECADENZA, TRASFERIMENTO TITOLARITÀ

Art. 15
(Sospensione dell'esercizio)

1)- I titolari degli impianti non possono sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2)- Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza il SUAP può disporre la sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione.

3)- Il SUAP, su motivata e documentata richiesta del titolare dell'impianto, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori dodici mesi. La mancata riapertura nei termini succitati, previa diffida da parte del SUAP, comporta la decadenza di cui all'articolo 16.

4)- La sospensione, qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata dell'impedimento.

Art. 16
(Decadenza dell'autorizzazione)

1)- L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del SUAP o si verifichi la chiusura volontaria.

2)- L'autorizzazione è revocata anche nel caso in cui il titolare:

a) non rispetti il termine previsto dall'articolo 19- (ultimazione lavori)

b) non rispetti i termini accordati per la sospensione dell'esercizio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15;

c)- rifornisce da un impianto ad uso privato il carburante a terzi;

d) non rispetti le condizioni previdenziali ed economiche sancite dagli accordi di categoria.

Art. 17
(Trasferimento della titolarità)

1)- In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al SUAP, alla Regione, all'Ufficio delle Dogane ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

2)- Il SUAP verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento della titolarità delle attrezzature; accerta i requisiti soggettivi del subentrante; prende atto del trasferimento entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici interessati al procedimento amministrativo.

Capo VII
COLLAUDO E TERMINE ESECUZIONE LAVORI

Art. 18
(Collaudo)

1)- I nuovi impianti non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita Commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

2)- Il collaudo è predisposto dal SUAP competente a mezzo dell'apposita Commissione comunale, costituita, secondo le modalità previste dall'art. 15 della Legge Regionale n. 35/2012, dai seguenti soggetti:
Presidente:
Dirigente Settore Sviluppo Economico o suo delegato;
Componenti:
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Ufficio delle Dogane;
Azienda Sanitaria Locale;
Servizio Regionale Carburanti (solo per i collaudi dei nuovi impianti);
Funzionario del Servizio Sportello Unico con funzione di Segretario.

3)- Ultimati i lavori di realizzazione di cui al comma 1, la Ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto.

4)- Il SUAP, nei trenta giorni successivi la richiesta, convoca la commissione di collaudo e trasmette ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.

5)- Il SUAP effettuato il collaudo trasmette copia del verbale a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento.

6)- Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario di Euro 150,00, a totale carico della ditta richiedente, che provvede direttamente alla corresponsione dei relativi importi.

7)- Qualora il SUAP non rispetta i termini succitati la Società interessata può:

a) ricorrere all'esercizio provvisorio previsto dall'art. 17 della l.r. 23/2004;

b) richiedere l'intervento sostitutivo regionale previsto dall'art. 23, comma 2 della l.r. 23/2004; in tal caso la Regione diffida il SUAP ad adempiere entro gg. 10 dalla richiesta, provvedendo, in caso di inerzia, alla costituzione e convocazione della commissione di collaudo.

Art. 19
(Termine ultimazione lavori)

1)- I lavori per la realizzazione di nuovi impianti o delle modifiche previste all'articolo 12, comma 1, lettere c) ed f), devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione. Tale termine prevale sul termine previsto come validità del permesso di costruire, stante la prevalenza della necessità di assicurare l'effettuazione di un pubblico servizio nel minor tempo possibile e nelle migliori condizioni di sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità rispetto ad eventuali diversi programmi commerciali della Compagnia.-

2)- Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.

3)- Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al SUAP competente.

CAPO VIII
ORARI E TURNAZIONI

Art. 20
(Principi generali)

1)- Il Comune determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite le organizzazioni di categoria.

2)- Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

3)- I titolari degli impianti devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

Art. 21
(Orari di apertura)

1)- L'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.

2)- Tutti gli impianti devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

3)- Il comune, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del D.lgs. 32/98, sentite le organizzazioni di categoria, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;

c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;

d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;

f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;

g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

4)- La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'Amministrazione comunale competente, a mezzo comunicazione ritualmente protocollata, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

5)- Per le strade classificate di tipo B), all'art. 2, comma 2, del D.lgs n.285/92, il gestore degli impianti può scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale.

6)- Le richieste di cui ai precedenti commi 4 e 5 vanno inoltrate al comune che, sentite le organizzazioni di categoria, valuta la richiesta ed autorizza il gestore.

Art. 22
(Esenzioni)

1)- Gli impianti o le attrezzature per l'erogazione di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2)- Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed interrotto. Il servizio durante l'orario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.

3)- Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente regolamento.

4)- Le attività integrative di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. 35/2012, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

Art. 23
Turni di riposo)

1)- Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 20 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento.

2)- I comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza.
La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

3)- I comuni, d'intesa con le organizzazioni di categoria, determinano i turni di riposo infrasettimanale tenendo conto della necessità di assicurare il miglior servizio di distribuzione in relazione alla concentrazione degli impianti, in particolare nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

4)- Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì. Qualora questo sia festivo, l'attività viene sospesa nel primo giorno feriale successivo.

5)- Gli impianti dotati di apparecchiatura self – service - post pagamento devono osservare gli orari previsti dal presente regolamento.

Art. 24
(Servizio notturno)

1)- Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi e può essere autorizzato agli impianti dotati di adeguato piazzale.

2)- Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

3)- Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

4)- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, tenendo presente anche le condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

Art. 25
(Ferie)

I comuni autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. L'autorizzazione alle ferie viene determinata annualmente su domanda del gestore, d'intesa con il titolare, in modo da garantire l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e notturni. L'istanza di ferie deve essere presentata preferibilmente entro la data del 30 aprile di ogni anno.

Art. 26
(Comunicazioni all'utenza)

1)- E' fatto obbligo ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre uno o più cartelli, di dimensioni adeguate e ben visibile all'utente dalla carreggiata e posizionato in prossimità degli accessi, indicante i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati, l'orario di apertura e di chiusura, il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale, nonché l'impianto più vicino che effettua il servizio notturno. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie deve essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante l'indicazione dei due impianti aperti più vicini.

2)- Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.

CAPO IX
COMUNICAZIONI

Art. 27
(Comunicazioni alla Regione)

1)- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della l.r. 23/2004 il SUAP deve comunicare alla Regione:

a) Tutte le nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge;

b) Le modifiche e i potenziamenti intervenute sugli impianti;

c) La decadenza, le chiusure, gli smantellamenti e le sospensioni dell'attività;

d) L'autorizzazione alle attività integrative sugli impianti o la revoca delle stesse.

2)- Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:

a) Il cambio di bandiera dell'impianto;

b) Il cambio di gestione dell'impianto;

c) Le attività integrative presenti sull'impianto.

3)- La Regione, potrà richiedere, con apposita nota, ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

Art. 28
(Sanzioni amministrative)

1)- L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il SUAP dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.

2)- L'installazione o l'esercizio di un impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la chiusura immediata dell'impianto.

3)- E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2 mila 500 colui che:

a) omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante;

b) omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione;

c) omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;

d) non si attiene a quanto disposto dall'articolo 29;

e) preleva o rifornisce carburanti in recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;

f) rifornisce carburanti a terzi da un impianto a uso privato.

4)- Il SUAP, in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un massimo di quindici giorni.

5)- L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del SUAP ove è installato l'impianto, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

CAPO X
STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI E VIGILANZA, CONTROLLO E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 29
(Stato di conservazione degli impianti)

1)- Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

2)- Il titolare dell'autorizzazione deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle attrezzature costituenti il punto vendita, ma anche dell'area interessata all'impianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi accessori per l'utenza e per l'automobilista.

Art. 30
(Vigilanza e controllo)

1)- La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è esercitata anche dal SUAP, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti, come previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 23/2004. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.

2)- Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Art. 31
(Norma transitoria)
Le norme del presente Regolamento si applicano anche ai procedimenti in corso, se più favorevoli delle previgenti disposizioni, e comunque con espresso richiamo all'art. 25 bis della L. 23/2004, così come modificato dalla L.R. 35/2012

Art. 32
(Abrogazione di norme)

Con l'emanazione del presente regolamento s'intende abrogato il precedente Regolamento Comunale approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 27/2003.-

==========